



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

18^a seduta: martedì 6 novembre 2018

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5
BERGESIO (L-SP-PSd'Az), relatore 3, 5

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. – Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 6
TARICCO (PD), relatore 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 878, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta, favorendo il consumo e la commercializzazione, nonché un'adeguata informazione ai consumatori. Le Regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile» si intendono i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, nonché i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni e imprenditori ittici autorizzati. Per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono, invece, i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Si pre-

cisa inoltre che le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari, ma produttori primari.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i Comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta», nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione del logo e di verifica e attestazione della provenienza e tracciabilità dei prodotti, fatto sempre salvo il vincolo dell'invarianza di spesa. Sono poi indicate le condizioni per l'esposizione del logo nei luoghi pubblici destinati alla vendita o alla ristorazione e per la sua pubblicazione nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione dei prodotti stessi. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni o imballaggi destinati alla vendita.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso codice dei contratti pubblici, tali appalti possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In tale ambito la modifica proposta dall'articolo 6 prevede che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua, adeguatamente documentato, di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province

autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Voglio ricordare che a suo tempo, nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni agroalimentari locali, anch'esso all'esame della Commissione, si era stabilito di verificare l'opportunità o meno di abbinare l'esame dei due provvedimenti. In proposito, pur essendovi alcune analogie, visto che entrambi i testi trattano della promozione di prodotti agroalimentari, da una lettura attenta, i due disegni di legge appaiono in realtà assai diversi per finalità e impostazione. In particolare, il disegno di legge n. 878 non fissa limiti quantitativi alle produzioni cui si riferisce, mentre il disegno di legge n. 728 prevede espressamente l'indicazione di limiti quantitativi, che sono determinanti per stabilire se uno è o non è un piccolo produttore. Nel momento in cui si parla di filiera corta, a chilometro zero o utile, il discorso riguarda tutti, anche le grandi aziende: è il caso delle grandi aziende del mio territorio, ad esempio, che lavorano milioni di quintali di frutta che possono essere riversati poi nella grande distribuzione della mia Provincia. Si può fare certamente questo ragionamento, è utile, ma stiamo parlando di un'altra cosa rispetto alle piccole produzioni locali.

PRESIDENTE. Alla luce di queste considerazioni, chiedo al relatore come ritiene si debba procedere in merito ai due disegni di legge in esame.

BERGESIO, *relatore*. Trattandosi di provvedimenti che presentano contenuti completamente diversi, la mia proposta è di non abbinare l'esame dei due provvedimenti e di mantenerne pertanto distinto l'*iter*.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta del senatore Bergesio si intende accolta, per cui l'esame dei disegni di legge n. 878 e 728 procederà separatamente.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728, sospesa nella seduta del 23 ottobre. Ricordo che nelle precedenti sedute abbiamo concluso la discussione generale.

Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al provvedimento in esame per giovedì 15 novembre, alle ore 12. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. – Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 695, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Ricordo che nella precedente seduta si era ipotizzata la possibilità di svolgere audizioni informative sul provvedimento in esame. Invito quindi il relatore e gli altri colleghi interessati a formulare eventuali proposte.

TARICCO, *relatore*. Come ho già anticipato nella precedente riunione, vale la pena di sentire le organizzazioni professionali e le cooperative maggiormente rappresentative nel settore agricolo, perché quasi tutte hanno una sezione di acquacoltura e sono sicuramente interessate alla parte del ragionamento sulle acque interne.

Ritengo altresì opportuno audire – e penso che vada fatto subito – la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che hanno specifica competenza sulla materia oggetto del provvedimento: dobbiamo creare il clima giusto sin dall'inizio per non rendere complicato il successivo sviluppo della questione. Credo infine che sia necessario convocare la FIPSA e altre associazioni nazionali di pesca sportiva. Vale la pena di coinvolgere qualche associazione in più, anche a costo di convocarle tutte in un'unica audizione, in modo da raccogliere tutti gli elementi utili prima di passare all'approfondimento della materia.

Come si evince dal testo del provvedimento, ma credo che tutti l'abbiate colto, non si tratta infatti di una materia di poco conto, essendo quasi una legge-quadro di tutta la pesca sportiva delle acque interne. È un testo abbastanza ambizioso, per cui vale la pena fare qualche approfondimento in più prima di partire.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, si intendono accolte le proposte di audizione avanzate dal relatore.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

